

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-440 del 01/02/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla RUBINI S.r.l. per impianto destinato ad attività di lavorazione meccanica di precisione ubicato in Via Corazza n. 1, 40012, Comune di Calderara di Reno (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-468 del 01/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno uno FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla RUBINI S.r.l. per impianto destinato ad attività di lavorazione meccanica di precisione ubicato in Via Corazza n. 1, 40012, Comune di Calderara di Reno (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla RUBINI S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di lavorazione meccanica di precisione sito a Calderara di Reno, in via Corazza n. 1, 40012, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento, domestiche e acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Calderara di Reno;
 - b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Calderara di Reno.

- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 5) Obbliga la RUBINI S.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Motivazione

- La RUBINI S.r.l., C.F. 03631620378 e P.IVA 00644231201, con sede legale a Monte San Pietro, Via Lavino n. 94/A, c.a.p. 40050, per l'impianto ubicato a Calderara di Reno, in via Corazza n. 1, 40012, ha presentato nella persona di Piero Fardin, in qualità di procuratore speciale di RUBINI S.r.l. per la presentazione della domanda di AUA al S.U.A.P. del Comune di Calderara Reno in data 6/5/2021 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno, con propria nota del 1/6/2021, acquisita agli atti di Arpae con prot. 87691 del 3/6/2021, confluita nella **Pratica Sinadoc 16572/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 101202 del 29/6/2021, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- La RUBINI S.r.l. con nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 147664 del 24/9/2021, ha presentato integrazioni documentali per le matrici scarichi e emissioni. Successivamente ha presentato ulteriori integrazioni per la matrice scarichi con nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 167957 del 2/11/2021.
- Hera S.p.A. con propria nota prot. 105250 del 22/11/2021, acquisita agli atti di Arpae con prot. 179180 del 22/11/2021, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 191993 del 15/12/2021, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il Comune di Calderara di Reno con propria nota prot. 59 del 3/1/2022, agli atti di Arpae al prot. 2085 del 10/1/2022, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, unitamente al nulla osta acustico di competenza.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 596 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento, domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296;

All.C – impatto acustico cod.tariffa 8.5.5 pari a € 300.

Bologna, data di redazione 28/1/2022

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della RUBINI S.r.l. ubicato in Via Corazza n. 1, 40012, Comune di Calderara di Reno (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento, domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento, domestiche e acque meteoriche di dilavamento”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 105250 del 22/11/2021, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 59 del 3/1/2022. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 6/5/2021 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 16572/2021. Documento redatto in data 28/1/2022

**Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio**

Via Garibaldi 2/G
 comune.calderara@cert.provincia.bo.it
 www.comune.calderaradireno.bo.it
 C.F.00543810378–P.I.00514221209
 40012 Calderara di Reno
 ufficio.tecnico@comune.calderaradireno.bo.it

Prot. n.	2022/0000059		
Tit.	06.09.02	Fasc.	2021/11/0
Rif. Prot.	n.	2021/11454	
S.U.A.P.	11454/2021		

Calderara di Reno, 03/01/2022

Spett.le
 A.R.P.A.E – AACM
 Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente
 Energia Emilia-Romagna
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. 11454/2021- Richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per le Matrici Emissioni in atmosfera, Scarichi Reflui e Impatto acustico – presentata dalla Ditta “RUBINI s.r.l.” C.F. 03631620378, P.I. 00644231201, per attività di lavorazione meccanica di precisione con macchine a controllo numerico, sita in Via Corazza n. 1 a Calderara di Reno - **NULLA OSTA AMBIENTALE**

Visto il procedimento S.U.A.P., citato in oggetto, avviato dalla ditta “RUBINI s.r.l.” C.F. 03631620378, P.I. 00644231201, ai fini dell’ottenimento di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici Emissioni in atmosfera, Scarichi Reflui e Impatto acustico generati da attività di lavorazione meccanica di precisione con macchine a controllo numerico, sita in Via Corazza n. 1 a Calderara di Reno;

Visto il parere di ARPAE Emilia Romagna, Servizio Territoriale di Bologna – Distretto Urbano, Sede di Casalecchio di Reno (pervenuto in data 15/12/2021 prot. Gen. 34899), relativamente alla valutazione dell’impatto acustico, che condivide le conclusioni della documentazione sulla valutazione di impatto presentata dal tecnico della Ditta richiedente, dalla quale si prevede il non superamento dei limiti previsti dalla normativa tecnica;

Visto il parere, favorevole con prescrizioni e indicazioni, espresso da HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (pervenuto in data 22/11/2021 con Prot. Gen. con n. 32865), in merito al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), delle acque meteoriche non contaminate originate dai pluviali dei coperti e dalle caditoie del piazzale esterno e delle acque reflue industriali originate dalle acque di condensa del compressore;

Preso atto della relazione tecnica di competenza di ARPAE Emilia Romagna, Servizio Territoriale di Bologna – Distretto Urbano, Sede di Casalecchio di Reno, acquisita in data 29/06/2021 con P.G. n. 17722, relativamente alla matrice emissioni in atmosfera prodotte dall’attività della ditta in oggetto;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale”;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall’Assemblea di AT05 e successivamente in data 28/05/2008;

Visto l’art 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n.447;

SI ESPRIME IL NULLA OSTA AMBIENTALE

Per le seguenti matrici:

MATRICE IMPATTO ACUSTICO: alla ditta “RUBINI s.r.l.” C.F. 03631620378, P.I. 00644231201, a seguito della valutazione previsionale di impatto acustico presentata, nella quale si dichiara che il valore delle emissioni sonore prodotte dall’attività rientra nei limiti previsti per la Classe V (Aree prevalentemente industriali) del Piano di zonizzazione acustica comunale.

MATRICE SCARICHI: alla ditta “RUBINI s.r.l.” C.F. 03631620378, P.I. 00644231201 per la matrice scarico di acque reflue domestiche, di acque meteoriche non contaminate e delle acque reflue industriali originate dalle acque di condensa del compressore in pubblica fognatura così come definite dall’art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, rispettando quanto indicato dalla Ditta richiedente nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica, nonché quanto indicato nel parere di HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (Prot. Gen. con n. 32865 del 22/11/2021).

Si avverte che:

- il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- l’autorizzazione dovrà contenere la precisazione che la stessa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- il presente nulla osta è riferito esclusivamente alla matrice dell’impatto acustico di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella documentazione agli atti;
- il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa, come individuato nella planimetria agli atti e per le tipologie di acque reflue sopra indicate, per cui eventuali altri scarichi o modificazione agli scarichi esistenti o al sistema di convogliamento delle acque reflue, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Dovrà essere precisato nell’autorizzazione che l’inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta, determineranno l’applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che, ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell’art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente.

Dovrà essere precisato inoltre che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Distinti saluti.

**Il Responsabile del Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio
Geom. Sandra Campagna**

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Referenti per l'istruttoria:

Rag. Sonia Staiano
Servizio SUAP-Commercio
051/6461263
sonia.staiano@comune.calderaradireno.bo.it

Dott.ssa Geol. Barbara Giulietti
Servizio Sostenibilità ambientale
051/6461258
barbara.giulietti@comune.calderaradireno.bo.it

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 22 novembre 2021
Prot. n. 0105250/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

Data prot.: **04/06/2021** Num. prot.: **053964**
Data prot.: **02/11/2021** Num. prot.: **098691**
PA&S 76/2021

Spett.li
CITTA' DI CALDERARA DI RENO
Settore Urbanistica e Sviluppo del territorio
Via Garibaldi, 2/G
40012 CALDERARA DI RENO BO
PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Richiesta di nuova autorizzazione (AUA) matrice emissioni in atmosfera, scarichi reflui e impatto acustico – presentata dalla ditta RUBINI SRL, sita in via Corazza n.1 a Calderara di Reno (BO)
Prot. n. 2021/0014781 del 01/06/2021
Rif. Prot. n. 2021/11454

In merito all'istanza di richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Rino Rubini codice fiscale RBNRN147L26F627U, in qualità di legale rappresentante della ditta "**RUBINI SRL**" p.iva 00644231201 con sede legale in via Lavino 94/A a Monte San Pietro (BO) e stabilimento produttivo in via Corazza n.1 a Calderara di Reno (BO), inerente all'attività di lavorazioni meccaniche di precisione con macchine a controllo numerico.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ la ditta si occupa di lavorazioni meccaniche di precisione con macchine a controllo alfanumerico e il ciclo consta delle seguenti fasi:
 - ricevimento e deposito materiali;
 - carico centri controllo numerico e lavorazione superficiale;
 - scarico centri controllo numerico e deposito del prodotto finito;
 - spedizione al cliente;
- ✓ le acque domestiche che provengono dai bagni e dai servizi sono parzialmente trattate con fossa Imhoff;
- ✓ le acque meteoriche provengono invece dal dilavamento dei coperti e dalle caditoie del piazzale esterno, dove non sono stoccate né materie prime, né prodotti finiti e i rifiuti stoccati sono conservati all'interno di cassoni coperti;
- ✓ le acque reflue industriali dalla condensa del compressore installato, previo passaggio da un separatore acqua olio a due stadi in propilene e argilla organica (capace di risolvere l'emulsione fino a una concentrazione di 5 mg/l in oli minerali), sono scaricate nella linea delle acque bianche con portata di 0,02 mc/d;
- ✓ le acque reflue industriali si uniscono alle acque reflue meteoriche e domestiche per finire nella pubblica fognatura mista di via Corrado Ropa, i reflui domestici e meteorici che provengono dalla restante parte dello stabilimento recapitano invece nella pubblica fognatura mista di via Leonildo Corazza, tutti i reflui saranno inviati al depuratore comunale di Calderara di Reno capoluogo;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;
-

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
 - **acque reflue domestiche (servizi igienici e bagni) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque meteoriche non contaminate originate dai pluviali dei coperti e dalle caditoie del piazzale esterno;**
 - **acque reflue industriali originate dalle acque di condensa del compressore, come sopra descritte;**
- **le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010.
Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto RUBINI Srl

Comune di Calderara di Reno - via Corazza n° 1

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione meccanica di precisione svolta dalla società RUBINI Srl nello stabilimento posto in comune di Calderara di Reno, via Corazza n° 1, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società RUBINI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE A CONTROLLO NUMERICO

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose	10 mg/Nm ³
---------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso, con sistema di segnalazione acustico o visivo di

tipo semaforico e dovrà essere posizionato in area facilmente visibile ed accessibile al personale addetto.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata volumetrica, temperatura e pressione;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001, UNIEN 13284-1 e UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente

possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà

disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione E1 e comunque non oltre il 30/10/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società RUBINI Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, la periodicità annuale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta RUBINI Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana:**

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 6/5/2021 e successive integrazioni.
- Pratica Sinadoc 16572/2021. Documento redatto in data 28/1/2022

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della RUBINI S.r.l. ubicato in Via Corazza n. 1, 40012, Comune di Calderara di Reno (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Calderara di Reno prot. 59 del 3/1/2022 per la matrice impatto acustico (si veda allegato A);
2. visto l'allegato parere favorevole espresso da Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, prot. 191993 del 15/12/2021.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 6/5/2021 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 16572/2021. Documento redatto in data 28/1/2022

Spettabili

Comune di Calderara di Reno

P.zza Marconi n.10
40012 Zola Predosa (BO)
PEC: comune.calderaradirenoi@cert.provincia.bo.it

SUAP Comune di Calderara di Reno

P.zza Marconi n.10
40012 Calderara di Reno (BO)
PEC: comune.calderaradirenoi@cert.provincia.bo.it

Arpae

AACM

c.a. Pier Luigi Bernardi

Via San Felice n. 25
40122 Bologna
trasmesso tramite posta interna Arpae

OGGETTO: Relazione tecnica su domanda di modifica AUA relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi DPR n 59/2013. - Matrice rumore

Denominazione dell'impianto: **RUBINI S.r.l.**

Indirizzo sede legale: **via Lavino n 94, Monte San Pietro (BO)**

Indirizzo sede impianto : **Via Corazza n. 1**

Comune: **Calderara di Reno (BO)**

Tipologia di attività: **LAVORAZIONE MECCANICA DI PRECISIONE CON MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO**

Legale Rappresentante: **Rino Rubini**

Acustica :

E' stata presentata una documentazione di impatto acustico redatta dall'ing. Piero Fardin come tecnico competente in acustica ambientale, datata 16/04/2021.

La ditta **RUBINI S.r.l.** si trova in zona prevalentemente industriale di Calderara di Reno (zona industriale Bargellino), secondo la zonizzazione acustica comunale l'area si trova in classe V area prevalentemente industriale con limiti diurni di 70 dB(A) e notturni 60 dB(A) a est della ss 568 Persicetana,

L'attività si sviluppa esclusivamente nel periodo diurno (6 -22), si svolge dalle 7,00 alle 21,00, il contorno della ditta è caratterizzato dalla presenza di altre attività ad uso produttivo..

Lo studio ha per oggetto la caratterizzazione acustica, nella condizione dello stato attuale, del territorio circostante il sito oggetto di esame mediante l'esecuzione di rilevazioni fonometriche in sito, e la

conseguente valutazione della compatibilità acustica dell'attività industriale esistente.

La sorgenti di rumore installate all'esterno risultano:

- n. 14 chiller dell'impianto di riscaldamento sito sulla copertura del fabbricato
- n. 1 camino espulsione impianto di aspirazione centralizzato delle macchine a controllo numerico

Gli unici ricettori presenti nell'area sono altri fabbricati artigianali/industriali.

La relazione di impatto acustico è relativa alle sorgenti sonore riconducibili alla ditta Rubini srl, che effettua lavorazione meccanica di precisione con macchine a CNC con lavorazioni tipiche di un'azienda meccanica.

Per la caratterizzazione del clima acustico attuale sono state individuati alcuni punti di misura P1,P2, al confine della ditta, adeguatamente descritti e scelti in base alle caratteristiche delle sorgenti sonore in ambiente interno ed esterno, presso i quali sono state eseguite delle misure fonometriche.

Tali misure sono state utilizzate come rumore residuo alle quali è stato aggiunto il contributo delle sorgenti sonore partendo dai dati di potenza sonora.

Viene specificato che non sono presenti civili abitazioni e/o ambienti abitativi adibiti alla permanenza di persone quali uffici di altre attività produttive, sensibili alla rumorosità aziendale.

Il rumore immesso al perimetro rispetta i valori limite di immissione ed il criterio differenziale previsti per le aree di CLASSE V – AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI- sia per il periodo diurno che quello notturno

Sulla base della documentazione tecnica presentata, si può ragionevolmente concludere che non si prevede un superamento dei limiti previsti dalla normativa tecnica, pertanto in relazione a quanto sopra riportato lo scrivente Distretto esprime la propria valutazione FAVOREVOLE alla domanda della ditta.

L'istruttoria è stata eseguita a cura del Tecnico p.i. Daniele Ramponi

Cordiali saluti

La Responsabile del Distretto Urbano
(Dr.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.